

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Caivano (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 maggio 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Contarino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Antonio Falco.

Il citato amministratore, in data 30 maggio 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 giugno 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Contarino.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardito e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cardito (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardito (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cardito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 maggio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 maggio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardito (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosanna Sergio.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceccano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ceccano (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Edoardo D'Alascio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ceccano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 giugno 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 giugno 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Edoardo D'Alascio.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05754

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d'Aosta;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d'Aosta»;

Vista la nota del 30 giugno 2014 con cui il Commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi della sopra citata ordinanza, rappresentando l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri delegatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale in argomento;

Vista la nota del Presidente della regione Autonoma Valle d'Aosta del 30 giugno 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d'Aosta.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

14A05755

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera»;

Vista la nota del 31 maggio 2014 con cui il Commissario delegato ha relazionato in ordine alle attività poste in essere ai sensi della sopra citata ordinanza, rappresentando l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio regionale, chiedendo pertanto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori centottanta giorni;

Vista la nota del Presidente della regione Basilicata del 10 giugno 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

14A05756

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2014.

Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso

un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i commi da 2 a 4-ter e il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalità di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, con cui è stato definito il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 9-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per l'anno 2014, esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre dell'anno 2014, nei limiti degli spazi finanziari assegnati a ciascun ente in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quies* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

Visto il comma 14-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle spese correnti sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave;

Visto il comma 14-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di

euro annui. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014 che, in attuazione del citato comma 14-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2014 e 2015, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 che, ad integrazione di quello del 13 giugno 2014, emanato in attuazione del citato comma 14-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua, per l'anno 2014, ulteriori comuni beneficiari, nonché i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;

Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che prevede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto su apposite contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge;

Visto il comma 1-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro;

Visto l'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui al precitato decreto-legge n. 74 del 2012;

Visto il comma 3 dell'art. 10-*quater* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che dispone che le risorse relative all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano regolatore portuale della regione Toscana, erogate dalla regione Toscana o dal comune di Piombino, nel limite 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge n. 43 del 2013, che dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il comma 536 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispone che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 del medesimo art. 1, che ha introdotto il comma 9-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, è destinata a garantire spazi finanziari ai comu-

ni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014 che, in attuazione del citato comma 536 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha attribuito spazi finanziari, per 10 milioni di euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, per sostenere pagamenti in conto capitale;

Visto il comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti locali per estinguere i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la stessa data, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014 con il quale, in attuazione dei commi 546 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati ripartiti spazi finanziari, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta, per escludere dal patto di stabilità interno 2014 i pagamenti di cui al citato comma 546 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del rimborso delle rate di ammortamento da parte dello Stato per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario, ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

Visto il comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale prevede che il contributo di 25 milioni di euro erogato per l'anno 2014 al comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 non è considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2014;

Visto il comma 8-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, che dispone l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2014, delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna di cui al medesimo art. 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014;

Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono più assoggettate alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36, nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2014;

Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del meccanismo del "Patto orizzontale nazionale";

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario

e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti con il meccanismo del "Patto orizzontale nazionale" sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2014 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno sul sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2014 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
- A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio
- A.3. Creazione di nuove utenze
- A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno
- A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14 E MONIT/14/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI

- B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno
 - B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
 - B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento
 - B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse
 - B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3
 - B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014
 - B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento
 - B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia
 - B.1.8 Spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica
 - B.1.9 Federalismo demaniale
 - B.1.10 Investimenti infrastrutturali
 - B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
 - B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
 - B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale
 - B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per il comune di Piombino
 - B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)
 - B.1.16 Esclusione a favore dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013
 - B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi
 - B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato
 - B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune di Milano per la realizzazione di Expo 2015
 - B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali
- B.2. Alcune precisazioni
 - B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione
 - B.2.2 Patto orizzontale nazionale
 - B.2.3 Trasferimenti statali e regionali
 - B.2.4 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/14 allegato al presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2014).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio del patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolare modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio del secondo semestre, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2014. Trascorso tale termine l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo che nei seguenti casi:

1. se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011) e cioè:

a) in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di -5, se accerta successivamente un risultato di -10, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.

b) se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 15, se accerta successivamente un risultato di -10, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.

c) in caso di rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo è pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 20, se accerta successivamente un risultato di 15, è tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.

2. a seguito di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno (art. 31, commi 28 e 29, della legge n. 183 del 2011). In tal caso, l'ente locale inadempiente è tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del patto di stabilità interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro trenta giorni dal predetto accertamento.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

- a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web, relativo al patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura "Regole per il sito".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_N_6_del_18_febbraio_2014.html. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;

protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14 E MONIT/14/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI

Con il modello MONIT/14 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entra-

te finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Come già indicato nel decreto n. 11400 del 10 febbraio 2014, relativo alla definizione degli obiettivi 2014-2016, anche per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

La vigente disciplina del patto di stabilità interno, al fine di evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, prevede l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.

Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Come è noto, il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/92, nel testo sostituito dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza, si provvede, in linea generale e salvo che sia diversamente stabilito con la stessa deliberazione dello stato di emergenza, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, l'esclusione di cui al comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 è estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al comma 5-*quinquies* dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 (e non anche da altre fonti) purché registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Non sono, pertanto, considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessità e di urgenza connesse allo stato emergenziale.

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché all'effettiva emanazione delle ordinanze in questione.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, gli enti interessati sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 31, l'elenco con l'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, nonché delle relative risorse attribuite dallo Stato, per permettere la verifica della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione di una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'*iter* che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto della esclusione. A tal proposito, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti in merito vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*cf.* paragrafo A.5 del presente decreto).

Qualora le spese effettuate dall'ente non venissero riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato o minore riconoscimento di fondi da parte dell'Unione Europea (*cf.* paragrafo B.1.3 del presente decreto), l'importo corrispondente alle spese non riconosciute dovrà essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilità interno.

Le poste da escludere ai sensi del citato comma 7 trovano evidenza nelle voci E4, E14, S2 e S13 del modello MONIT/14.

Infine, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-*bis* dell'art. 31 prevede che, con apposita legge, le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province per eventi calamitosi, per i quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-*ter*. A differenza, del comma 7, il richiamato comma 8-*bis* prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati purché sia emanata una specifica disposizione di legge in assenza della quale l'esclusione in parola non può essere operata.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

Il comma 9 del richiamato art. 31 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si rammenta che il citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dall'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ne consegue che l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di

grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

L'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione non opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*cf.* paragrafo A.5 del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E15, S3 e S14 del modello MONIT/14.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

Anche per il 2014, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato art. 31 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E..

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo art. 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o all'anno successivo, se la co-

municazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, si ritiene utile sottolineare che, qualora l'ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può successivamente escludere le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'art. 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E16, S4 e S15 del modello MONIT/14.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2014, 2015, 2016, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2013; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2014 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2015, 2016; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2015, 2016.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente negli anni 2009-2013 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009-2013; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2014 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2015 e 2016; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2015 e 2016.

Le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) a partire dal 1° gennaio 2009.

Si ribadisce, inoltre, che l'esclusione delle entrate e delle relative spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui ai citati commi 7, 9 e 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali. Pertanto, anche per gli enti che nel 2013 sono stati assoggettati per la prima volta alla disciplina del patto di stabilità interno, l'esclusione in parola opera a prescindere dalla circostanza che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di assoggettamento agli obblighi relativi al patto di stabilità interno.

Infine, qualora un ente, erroneamente, non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le predette entrate nell'anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all'anno in questione, l'ente non può operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento.

B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014

Il comma 9-bis dell'art. 31, introdotto dal comma 535 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, dispone l'esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2014 dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre del 2014, nel limite di 1.000 milioni di euro, di cui 840 milioni di euro riservati ai comuni e 150 milioni di euro alle province. Un'ulteriore quota, pari a 10 milioni di euro, è destinata specificamente a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 (comma 536 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (cfr. paragrafo B.1.16).

La distribuzione degli importi della citata esclusione tra i singoli enti, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, è stata operata attribuendo gli spazi finanziari in proporzione all'obiettivo assegnato a ciascuno di essi, fino a concorrenza degli stessi importi.

Più precisamente, ai sensi del comma 9-bis, gli enti locali utilizzano gli spazi finanziari di cui al comma 535, nonché gli ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale, sia in conto competenza che in conto residui, da effettuare nel primo semestre del 2014. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari.

I pagamenti effettuati nel primo semestre del 2014, nei limiti degli spazi finanziari attribuiti, trovano evidenza nella voce S16 del modello MONIT/14. Tale voce sarà editabile solo con riferimento al primo semestre. Nel secondo semestre la corrispondente voce sarà bloccata e, quindi, non più modificabile.

Infine, l'ultimo periodo del citato comma 9-bis prevede che gli enti locali utilizzino i maggiori spazi finanziari derivanti dalla predetta esclusione, solo per effettuare pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Si precisa che tali pagamenti non costituiscono una ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma devono essere indicati dagli enti solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma.

L'informazione relativa ai predetti pagamenti trova evidenza nella voce PagCap del modello MONIT/14.

B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Anche per l'anno 2014 trova applicazione il comma 12 dell'art. 31 che, per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, prevede l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT nonché delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si ribadisce che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/14.

B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia

Il comma 14-*bis* dell'art. 31, come introdotto dal comma 537 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, dispone, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera per le sole spese correnti, nel limite di 10 milioni di euro annui.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S6 del modello MONIT/14

B.1.8 Spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica

Il comma 14-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dispone, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione riguarda le spese in conto capitale ed opera nel limite complessivo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari della presente esclusione sono stati individuati con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 13 giugno 2014 e del 30 giugno 2014.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S17 del modello MONIT/14.

B.1.9 Federalismo demaniale

Con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 del citato art. 31 dispone l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Ne consegue che il richiamato comma 15 troverà applicazione successivamente all'emanazione della predetta disposizione attuativa.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7 e S18 del modello MONIT/14.

B.1.10 Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, il citato art. 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Ad oggi il predetto decreto interministeriale attuativo della presente norma non è stato emanato. In ogni caso, è stata prevista la voce S19 nel modello MONIT/14 in cui evidenziare l'eventuale esclusione.

B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Anche per il 2014, l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite dalle stesse Regioni agli enti locali di

cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché i relativi utilizzi, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli stessi enti locali beneficiari. In particolare, l'esclusione opera solo per i comuni e per le province che provvedono, ai sensi del comma 5-*bis* del richiamato art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge. Tale esclusione opera sia per le entrate che per le relative spese, sia di parte corrente che di parte capitale, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate nel triennio 2012-2014.

Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, nonché per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Ai sensi dell'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dall'art. 11, comma 3-*ter*, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, l'esclusione, è altresì estesa ai comuni di Ferrara e Mantova, nonché, previa verifica da parte della regione di appartenenza, dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piacenza, San Daniele Po, Robecco d'Oglio e Argenta.

Ai fini di una corretta compilazione del modello MONIT/14, si sottolinea che il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora il dato inserito per l'esclusione di spesa – di parte corrente o di parte capitale – sommato a quello relativo all'esclusione inserito negli anni 2012 e 2013 risulti superiore ai dati cumulati inseriti negli anni 2012, 2013 e 2014 per le corrispondenti voci di entrata, di parte corrente o di parte capitale.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8, E17, S8 e S20 del modello MONIT/14.

B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

L'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede per gli stessi comuni indicati al paragrafo B.1.11, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per il 2014, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente può escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. L'importo delle spese da escludere dovrà essere comunicato dalle predette regioni al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno del 2014, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S9 e S21 del modello MONIT/14.

B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale

Il comma 3 dell'art. 10-*quater* del decreto-legge n. 35 del 2013, prevede, anche per l'anno 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale contributo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2014, è ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno 3 ottobre 2013, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E9 del modello MONIT/14.

B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per il comune di Piombino

Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede per la regione Toscana e per il comune di Piombino l'esclusione, per l'anno 2014, dei pagamenti connessi all'attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana. L'esclusione opera nel limite complessivo di 10 milioni di euro. La quota di competenza comunale sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La posta da escludere, previa comunicazione del Commissario straordinario, trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/14.

B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)

L'art. 7 quater del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede, per gli enti locali interessati all'opera relativa al collegamento internazionale Torino-Lione, l'esclusione dai limiti del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011 o che, in tal senso, saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Pertanto, anche per l'anno 2014, sono escluse dal patto di stabilità interno i pagamenti connessi all'attuazione degli interventi in parola nonché le connesse entrate statali e regionali. L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e S23 del modello MONIT/14.

B.1.16 Esclusione a favore dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013

Il comma 536 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011, di cui al paragrafo B.1.5, è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto il riparto dei suddetti spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia coinvolti negli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale, sia in conto competenza che in conto residui, nel primo semestre del 2014. I richiamati pagamenti, effettuati nel primo semestre del 2014, nei limiti degli spazi finanziari ottenuti di cui al citato decreto ministeriale, trovano evidenza nella voce S24 del modello MONIT/14.

B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi

Il comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno 2014 delle province e dei comuni, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2014 dagli enti locali per estinguere:

a) i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che, entro la predetta data, presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità, ai sensi dell'art. 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014, emanato in attuazione del comma 548 del medesimo art. 1, è stato operato il riparto dei predetti spazi finanziari, in favore delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta entro il termine del 14 febbraio 2014 previsto dal comma 547 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Gli enti locali utilizzano i predetti spazi finanziari per effettuare nel 2014 i pagamenti dei debiti sopra riportati, nei limiti degli stessi spazi ottenuti con il citato decreto ministeriale.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S25 del modello MONIT/14.

B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato

Il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, ha fornito una interpretazione autentica del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, chiarendo che, per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborso delle stesse, il citato comma 76 si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavo derivante dall'accensione dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tal caso, il medesimo comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, stabilisce che il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Resta fermo che sono soggette al patto di stabilità interno le spese effettuate dall'ente a valere sul contributo in questione derivante dall'accensione del suddetto mutuo.

Pertanto, i comuni che intendono iscrivere il ricavo dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti, devono escludere dalle entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E 19 del modello MONIT/14

B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune di Milano per la realizzazione di Expo 2015

Il comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge n. 47 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, ha previsto, per l'anno 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo di 25 milioni di euro previsto per il comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. L'esclusione opera sia per le entrate di parte corrente che per le entrate in conto capitale.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E10 e E 20 del modello MONIT/14

B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali

Il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui al medesimo art. 1 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e dei successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014.

La disposizione in parola risulta priva delle modalità di distribuzione, a ciascun comune, degli spazi finanziari volti ad escludere le spese effettuate a valere sulle predette risorse provenienti da atti di liberalità. Pertanto, il richiamato comma 8-bis, nella sua attuale formulazione, risulta inapplicabile atteso che i comuni non hanno contezza di quanta parte dell'esclusione dei 5 milioni di euro è destinata a ciascuno di essi.

In ogni caso, in attesa di un intervento volto a rendere attuabile la norma e consentire, quindi, ai comuni beneficiari della stessa di effettuare gli interventi di ricostruzione in parola, sono state previste le voci S10 e S26 nel modello MONIT/14 in cui evidenziare le eventuali esclusioni.

B.2 Alcune precisazioni

B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione

Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscrisse nell'esercizio 2014.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del monitoraggio al 30 giugno 2014 del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

- + Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilità interno
- + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata aggiornate al 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2013 o del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa aggiornate al 30 giugno 2014)
- = Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Ai fini del monitoraggio di fine anno le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

- + Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilità interno
- + Fondo pluriennale di parte corrente (importo definitivo iscritto in entrata del bilancio di previsione)
- Fondo pluriennale di parte corrente (dati di spesa di consuntivo o di preconsuntivo)
- = Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Le voci relative al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E11 e S0 del modello MONIT/14.

B.2.2 Patto orizzontale nazionale

Ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" 2014, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per effettuare anche pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. In assenza di tale certificazione, nell'an-

no di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

La norma in parola si ritiene correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di cui sopra non risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilità interno "Orizzontale nazionale".

A tal proposito, si ritiene che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale debbano essere utilizzati per i suddetti pagamenti effettuati successivamente alla comunicazione, sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto del predetto meccanismo.

Infine, come indicato anche nella Circolare esplicativa del patto di stabilità interno n. 6 del 18 febbraio 2014, conseguentemente a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, si segnala che gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità di cui al medesimo art. 4-ter, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2014, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2014 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

I pagamenti di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, relativi anche agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014, effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, trovano evidenza nella voce denominata "PagRes" del modello MONIT/14, che sarà resa editabile solo ed esclusivamente nel prospetto relativo al secondo semestre 2014.

B.2.3 Trasferimenti statali e regionali

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.4 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2014 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Infine, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2014 è stato rispettato;

negativa, il patto di stabilità interno 2014 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI

Ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2014).

Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2014, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2015.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014 e n. 74/2014) PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014 (migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il ... semestre
E1	TOTALE TITOLO 1*	Accertamenti	
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	
a detrarre:	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	
	E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.6)	Accertamenti	
	E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Accertamenti	
	E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13)	Accertamenti	
	E10 Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti	
a sommare:	E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	
	a detrarre:		
	S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-S0)	Accertamenti	
E12	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni ⁽²⁾	
a detrarre:	E13 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E16 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E19 Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014) - (rif. par. B.1.18)	Riscossioni ⁽²⁾	
	E20 Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)	Riscossioni ⁽²⁾	
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)	Riscossioni ⁽²⁾	
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ Ecap N)		

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014 e n. 74/2014) PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014 (migliaia di euro)		
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista		
SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni
<i>a detrarre:</i>	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Impegni
	S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'Interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni
	S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Impegni
	S8 Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)	Impegni
	S9 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Impegni
	S10 Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Impegni
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)	Impegni

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014 e n. 74/2014) PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014 (migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
SPESE FINALI			a tutto il ... semestre
S11	TOTALE TITOLO 2*	Pagamenti ⁽²⁾	
a detrarre:	S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S15 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S16 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S17 Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S18 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S19 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S20 Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S21 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S22 Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.14)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.15)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S24 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S25 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)	Pagamenti ⁽²⁾	
	S26 Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)	Pagamenti ⁽²⁾	
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26)	Pagamenti ⁽²⁾	
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)		
SFIN 14	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽³⁾ (SF N-SFIN 14-OB)		
PagRes	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)	Pagamenti	
PagCap	Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Pagamenti ⁽²⁾	

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

14A05750

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Genova.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994 con il quale la «Scuola di psicoterapia cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dalla «Scuola di psicoterapia cognitiva» di Torino;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Vercelli;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Genova;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova da Via Carrara, 260 a Via Carducci, 3;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia cognitiva» abilitata con decreto in data 23 febbraio 2007 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Carrara, 260 a Via Carducci, 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05716

DECRETO 8 luglio 2014.

Inammissibilità dell'istanza dell'Istituto «CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» per istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia;

gia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione al "Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visti gli ulteriori decreti di diniego dell'abilitazione all'Istituto suddetto datati 21 luglio 2008, 27 febbraio 2009 e 15 dicembre 2011;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto "CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze – viale U. Bassi, 1 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;

Visto l'art. 5, comma 1 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 509/98, che prevede, relativamente alla reiterazione dell'istanza che "Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova

istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilità è adottato previo parere della commissione";

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 25 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento in quanto dall'esame della documentazione presentata non si rileva alcun nuovo elemento idoneamente motivato e documentato in relazione alla richiesta di ulteriore valutazione della scuola;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" con sede in Firenze – viale U. Bassi, 1 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è dichiarata inammissibile, visto il motivato parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05721

DECRETO 8 luglio 2014.

Variazione della denominazione e dell'assetto organizzativo della «Scuola di specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale» di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale l'Istituto "Corso quadriennale di psicoterapia umanistica esistenziale", è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di abilitazione della sede periferica di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione in "Scuola di specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale";

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede, altresì, l'autorizzazione a cambiare l'assetto organizzativo della Scuola considerando come sede principale quella di Roma;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto "Corso quadriennale di psicoterapia umanistica esistenziale" abilitato con decreto in data 12 ottobre 2007 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in "Scuola di specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale";

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato, altresì, a cambiare l'assetto organizzativo della scuola considerando quale sede principale quella di Roma – via Val di Non, 37 – sc. F, int. 13, e come sede periferica quella sita in Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) – Loc. Marinella di Bruzzano c/o Villa Salus.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05722

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 luglio 2014.

Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2014 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la "Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 30 giugno 2014 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: MARLETTA

Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2014 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
AGRIPHAR ITALIA S.p.A.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARNEST S.P.A.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS S.R.L.	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG COSMETICS SRL	VIA LUIGI GALVANI, 4	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONI	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BIOCHIMICA SPA	VIA BRUNO BUOZZI, 11	CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
CENTROCHIMICA TORINO SRL	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHELAB SRL (controlli)	VIA FRATTA, 25	RESANA	TV
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICALS LAIF S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHEMITECH S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIP 4 SRL	VIA G. VERDI, 10	ASSAGO	MI
CLEPRIN S.R.L.	VIA CAMPOFELICE LOC. CASAMARE	SESSA AURUNCA	CE
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONTER S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE, 5	CASALE DI MEZZANI	PR
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DEA SRL	VIA DEI CACCIATORI, 74/76	NICHELINO	TO

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA NESPOLATE, 48	CONFIENZA	PV
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	VIA MOZZANICA, 9/11	CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	SPELLO	PG
DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI, 12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM SRL	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G. GIORGI, 12	Loc. Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM MANUFACTURING S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EURO COSMETIC SRL	VIA DEI DOSSI, 16	TRENZANO	BS
EUROFINS BIOLAB SRL (controlli)	VIA BRUNO BUOZZI, 2	VIMODRONE	MI
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S. PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 24	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MB
GUGLIELMO PEARSON SRL	VIA VALLECALDA, 1101/110L	CAMPO LIGURE	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA, 25	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI, 2	BEINASCO	TO
ITALCHIMICA SRL	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10	PADOVA	PD
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO, 7/7A	VIGONOVO	VE
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
LABIOFARMA SOCIETÀ COOPERATIVA	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA	GHEZZANO DI SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA BRISCONNO SNC	ABBIATEGRASSO	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADDEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MK S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MCBRIDE S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL S.A.S. DI VILLA ANNAMARIA & C.	VIA PER ARLUNO, 37	CASOREZZO	MI
NUNCAS ITALIA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCONTINA	VR
OFFICINE PMC SRL	LOC. CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE	POZZILLI	IS
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F. TURATI, 22	IMOLA	BO
PALMA ELECTRONIC SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA, 49	ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
PIZZOLOTTO DETERSIVI DAL 1919 SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA	VIA ARDEATINA, 100	POMEZIA	RM
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.P.A.	VIA A. DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA	VIA S. ANTONIO, 5	MIRA	VE

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

14A05818

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2014.

Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, della predetta direttiva che prevede che «Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica»;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante attuazione della più volte citata direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicato nella *G.U.* n. 155 del 20 maggio 2014, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 11, lettera a), del citato decreto ministeriale, che dispone che la frequenza di un corso di formazione periodica, prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità;

Visto il proprio decreto dirigenziale 6 agosto 2013, pubblicato nella *G.U.* n. 199 del 26 agosto 2013, recante «Modifiche al decreto 17 aprile 2013 in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005 e successive modificazioni»;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale 6 agosto 2013, che, in applicazione del principio di cui all'art. 13, comma 11, lettera a), prevede che «Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di

qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.»;

Visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE con il quale la Commissione, con riferimento al summenzionato art. 2 del più volte citato decreto direttoriale 6 agosto 2013, ha contestato all'Italia l'erronea applicazione dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE;

Vista la nota prot. n. 2398 del 14 marzo 2014 con la quale il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che la Commissione europea, all'esito dello scambio di note intercorso con l'Italia, ha osservato che «i chiarimenti e le informazioni fornite non rimuovono i dubbi che le autorità italiane abbiano rispettato i loro obblighi ai sensi della direttiva 2003/59/CE per quanto riguarda: l'art. 8 (3) - CAP comprovante la formazione periodica. Pertanto la Commissione respinge la risposta presentata dalle autorità italiane, chiude il caso EU Pilot e intende aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

Ritenuto quindi - nelle more della modifica dell'art. 13, comma 11, lett. a), del decreto ministeriale 20 settembre 2013 - di dover sopprimere l'art. 2 del più volte citato decreto dirigenziale 6 agosto 2013, che si conforma al contestato principio di rinnovo della validità della qualificazione di tipo CQC senza soluzione di continuità, purché un corso di formazione periodica sia frequentato in un qualunque momento del quinquennio di validità della qualificazione posseduta

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto dirigenziale 6 agosto 2013

1. L'art. 2 del decreto dirigenziale 6 agosto 2013, recante «Modifiche al decreto 17 aprile 2013 in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005 e successive modificazioni» è soppresso.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione saranno dettate le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.

Roma, 10 giugno 2014

Il capo Dipartimento: FUMERO

14A05817

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Secogest società cooperativa in liquidazione», in Brusciano e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 10 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Secogest Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 7 febbraio 2014 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 4 aprile 2014, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Secogest società cooperativa in liquidazione», con sede in Brusciano (Napoli) (codice fiscale 01809250614) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1975, ivi domiciliato, in via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05715

DECRETO 13 giugno 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vivere di gusto soc. coop. a r.l.», in Faenza in liquidazione coatta amministrativa.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 650/2013 del 20 dicembre 2013, con il quale la società cooperativa «Vivere di Gusto Soc. coop. a r.l.», con sede in Faenza (RA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Damiano Berti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 febbraio 2014, pervenuta in data 12 febbraio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dr.ssa Alessandra Ascari Raccagni, nata a Forlì (FC) il 10 dicembre 1961, ivi domiciliata in corso Mazzini, n. 83, in sostituzione del dott. Damiano Berti, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05719

DECRETO 23 giugno 2014.

Annullamento del decreto 25 giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «L'Elefantino società cooperativa», in Decimomannu.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo n. 220/2002, con particolare riferimento all'art. 12;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visti gli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e int.;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico»;

Visto il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013 (*G.U.* n. 162 del 12 luglio 2013), recante «scioglimento di 415 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna», che dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società «L'Elefantino Società cooperative», con sede in Decimomannu (CA);

Tenuto conto che il legale rappresentante, con nota del 9 giugno 2014, ha presentato istanza di autotutela volta alla revoca del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese in quanto lo stesso sarebbe stato adottato erroneamente;

Ritenuto che tale istanza — motivata in punto di travisamento dei fatti e quindi volta a segnalare all'autorità il ricorrere di un vizio di legittimità previsto nell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — debba intendersi riferita all'adozione di un provvedimento di autoannullamento ex art. 21-*nonies* della citata legge n. 241/1990;

Considerato che questa amministrazione ha accertato che effettivamente la società «L'Elefantino Società cooperativa», con sede in Decimomannu (CA) si era costituita a seguito di una operazione di trasformazione societaria della società in accomandita per azioni «Elefantino di Garofalo Francesco», avviata — con atto pubblico raccolto dal notaio dott. Enrico Ricetto, rep. n. 43.494, racc. n. 20.244 — in data 16 dicembre 2011 ed avente effetto decorsi 60 giorni dalla iscrizione della delibera di trasformazione giusta l'art. 2500 c.c.;

Ritenuto che pur trovando applicazione nel caso di specie il principio di continuità ex art. 2498 c.c. per cui «con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione», il mancato deposito quinquennale dei bilanci — presupposto dell'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* citato — non può essere imputato alla società cooperativa;

Considerato pertanto che non correttamente è stato comunicata a questa amministrazione la ricorrenza dei presupposti — per quanto concerne «L'Elefantino Società cooperativa», con sede in Decimomannu (CA) - per l'adozione del decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013 (*G.U.* n. 162 del 12 luglio 2013), recante «scioglimento di 415 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna», che dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società «L'Elefantino Società cooperative», con sede in Decimomannu (CA);

Atteso che non sussistono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società sopra citata;

Ritenuto quindi sussistente un vizio di legittimità del provvedimento di scioglimento di 415 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna, che dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società «L'Elefantino Società cooperativa», con sede in Decimomannu (CA);

Ritenuta altresì la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio del citato provvedimento e che esse debbano individuarsi nell'attività di «servizio per l'infanzia ed assistenza di minori disabili»;

Preso atto della insussistente manifestazione di controinteressati, nonché del fatto per cui in quanto la società cooperativa è attiva e in grado di perseguire gli scopi per i quali è stata costituita;

Ritenuto infine che il lasso di tempo trascorso possa incarnare quei profili di ragionevolezza rimessi all'apprezzamento della Amministrazione;

Atteso che la proficuità degli effetti dell'annullamento in questo caso è strettamente correlata alla tempestività della adozione dello stesso, sussistono valide ragioni per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7, 1° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013, recante «scioglimento di 415 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna», è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto dell'autorità e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società «L'Elefantino Società cooperativa», con sede in Decimomannu (CA), C.F. 03073070926, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05718

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Glam Way of Life», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 22 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Glam Way of Life»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Glam Way of Life», con sede in Lecce (codice fiscale 04042350753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato Bari il 29 luglio 1977, e domiciliato in Monopoli (BA), via F.lli Bandiera, 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05717

DECRETO 1° luglio 2014.

Sostituzione del liquidatore della «San Carlo Group», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Preso atto che la società cooperativa "San Carlo Group" costituita in data 5 febbraio 1997, c.f. n. 01804180592, con sede in Latina si è sciolta e posta in liquidazione il 12 ottobre 2012;

Visto il verbale di revisione del 2 novembre 2012 nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c. sulla base delle irregolarità meglio indicate nel predetto verbale;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese competente per territorio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23 novembre 2013 prot. n. 182704, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle irregolarità contestate in sede di revisione e precisamente:

Non risultano versati i contributi in favore dei soci lavoratori;

Non risulta versata l'IVA dovuta per gli anni 2010 e 2011;

Non risulta versato il 3% degli utili ai fondi mutualistici;

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 78/2007 peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maria Luca Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, c.f. BLSLMR60D1H501B, con studio in Roma via Treviso 31, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa "San Carlo Group" con sede in Latina c.f. 01804180592, in sostituzione del sig. Gaetano Mango.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05720

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 luglio 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano iloprost (Ventavis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, con la seguente indicazione: Ipertensione polmonare arteriosa secondaria a malattia del connettivo classe NYHA III non responsiva ai trattamenti orali (inibitori recettoriali dell'endotelina 1 e/o inibitore delle fosfodiesterasi 5). (Determina n. 691/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che, nonostante l'avvento di efficaci farmaci quali gli inibitori recettoriali dell'endotelina 1 e inibitori della fosfodiesterasi 5 (IPGI5) abbia determinato un significativo miglioramento della prognosi, a 3 anni dalla diagnosi la sopravvivenza dei pazienti è ancora di poco superiore al 50%;

Atteso inoltre che, oltre a tali categorie di farmaci nel trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa risultano efficaci anche i prostanoidei e che consistenti dati in letteratura rivelano l'efficacia di tale approccio terapeutico nel trattamento delle forme di ipertensione polmonare secondaria a malattie del connettivo;

Atteso infine che la somministrazione per via inalatoria del medicinale "iloprost (Ventavis)", già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, giustifica il buon profilo di tollerabilità e il ridotto numero di effetti collaterali di tale farmaco nell'ipertensione polmonare arteriosa secondaria a connettivite;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 9 e 10 giugno 2014 – Stralcio Verbale n. 26;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale iloprost (Ventavis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale iloprost (Ventavis) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la seguente indicazione: Ipertensione polmonare arteriosa secondaria a malattia del connettivo classe NYHA III non responsiva ai trattamenti orali (inibitori recettoriali dell'endotelina 1 e/o inibitore delle fosfodiesterasi 5), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

Denominazione: iloprost - Ventavis

Indicazione terapeutica: Ipertensione arteriosa polmonare associata a malattia del connettivo classe WHO III non responsiva ai trattamenti orali (inibitori recettoriali dell'endotelina 1 e/o inibitore delle fosfodiesterasi 5).

Criteri di inclusione: pazienti con età maggiore di 18 anni affetti da ipertensione arteriosa polmonare associata a patologia del connettivo in classe WHO III non responsiva ai trattamenti orali in indicazione che non presentino controindicazioni all'utilizzo del farmaco.

Criteri di esclusione: Dovranno essere esclusi dal trattamento tutti i pazienti che presentano:

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati.

Condizioni nelle quali l'effetto di Ventavis sulle piastrine potrebbe fare aumentare il rischio di emorragie (es.: ulcera peptica attiva, trauma, emorragia intracranica).

Coronaropatie gravi o angina instabile.

Infarto miocardico negli ultimi sei mesi.

Insufficienza cardiaca non compensata se non sotto stretto controllo medico.

Aritmie gravi.

Eventi cerebrovascolari (es. attacchi ischemici transitori, ictus) negli ultimi 3 mesi.

Ipertensione polmonare provocata da occlusione venosa.

Defetti congeniti o acquisiti a carico delle valvole cardiache con disturbi della funzione miocardica clinicamente rilevanti non associati a ipertensione polmonare.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: la posologia del farmaco è di 6–9 somministrazioni al giorno di 2,5–5 mg/inalazione, in media 30 mg/die sulla base della risposta clinica e degli eventuali effetti indesiderati. Si raccomanda di iniziare il trattamento dalla dose di 2,5 mg/inalazione.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Valutazione basale	Ogni 3 mesi di terapia	Se peggioramento clinico
Classe WHO	X	X	X
6 minuti test del cammino	X	X	X
Livelli sierici di proBNP	X	X	X
Valori sierici di creatininemia	X	X	X
Valori sierici di Transaminasi	X	X	X
Pressione polmonare arteriosa media (cateterismo cardiaco destro)	X		X
Pressione polmonare di incuneamento (cateterismo cardiaco destro)	X		X
Indice cardiaco	X		X
Pressione polmonare arteriosa sistolica stimata in ecocardiografia	X	X	X
Escursione del piano valvolare tricuspidale in rapporto all'apice (TAPSE) valutato in ecocardiografia	X	X	X
Descrizione eventi avversi		X	X

14A05748

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

DETERMINA 10 luglio 2014.

Inserimento del medicinale per uso umano desametasone (Ozurdex) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti affetti da edema maculare diabetico, resistenti o intolleranti al trattamento con il farmaco Lucentis (ranibizumab). (Determina n. 692/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che, sebbene il trattamento con LUCENTIS® rappresenti a oggi la terapia autorizzata per il trattamento dell'edema maculare diabetico, è ormai consolidato che diversi pazienti si possono considerare non responder al trattamento;

Atteso inoltre che secondo i risultati degli studi di fase II pubblicati fino ad ora, l'uso di steroidi intravitreali, già approvato per la terapia dell'edema maculare secondario a occlusioni venose retiniche, e per la terapia delle uveiti non infettive intermedie e posteriori, è stato dimostrato essere efficace anche nel ridurre l'edema maculare diabetico;

Atteso infine che il medicinale "desametasone (Ozurdex)", già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, ha dimostrato efficacia e sicurezza nel trattamento dell'edema maculare diabetico resistente a precedenti trattamenti;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 9 e 10 giugno 2014 – Stralcio Verbale n. 26;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale desametasone (Ozurdex) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale desametasone (Ozurdex) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da edema maculare diabetico, resistenti o intolleranti al trattamento con il farmaco Lucentis (ranibizumab), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Denominazione: desametasone - Ozurdex

Indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da edema maculare diabetico, resistenti o intolleranti al trattamento con il farmaco Lucentis (ranibizumab).

Criteri di inclusione:

pazienti con edema maculare diabetico che:

non mostrano un miglioramento nell'acuità visiva dopo le prime tre iniezioni di Lucentis che, a giudizio del medico oculista, non rispondono al trattamento con Lucentis;

mostrino intolleranza a Lucentis;

appartengono a una delle popolazioni riportate nella sezione Avvertenze speciali e precauzioni di impiego del RCP di Lucentis (ranibizumab).

Criteri di esclusione:

ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti di Ozurdex;

infezioni oculari o perioculari attive o sospette, fra le quali la maggior parte delle patologie virali della cornea e della congiuntiva, compresi i casi di cheratite epiteliale da herpes simplex (cheratite dendritica) in corso, vaiolo, varicella, infezione da micobatteri e patologie fungine;

glaucoma avanzato non adeguatamente controllato con farmaci;

afachia completa (assenza della capsula);

pseudofachia con rottura della capsula posteriore del cristallino.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:

La dose raccomandata è di un impianto di Ozurdex somministrato per via intravitreale nell'occhio interessato.

Ulteriori impianti potranno essere considerati a giudizio del medico oculista.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	prima dell' iniezione	tra il 1° e il 3° mese dall'iniezione con cadenza almeno mensile	dal 3° al 6° mese dall'iniezione con cadenza a giudizio del medico
Migliore Acuità Visiva	+	+	+
Pressione Intraoculare	+	+	+
Eventi avversi		+	+

14A05749

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

DETERMINA 14 luglio 2014.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali costituiti da soluzioni endovenose contenenti calcio, incluse le soluzioni per nutrizione parenterale, in relazione ai rischi derivanti dalla somministrazione concomitante con medicinali a base di ceftriaxone, in particolare per i neonati. (Determina n. FV n. 249/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quiquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Considerata la necessità di aggiornamento ed armonizzazione delle informazioni contenute negli stampati dei medicinali costituiti da soluzioni endovenose contenenti calcio, incluse le soluzioni per nutrizione parenterale, in relazione ai rischi derivanti dalla somministrazione concomitante con medicinali a base di ceftriaxone, in particolare per i neonati;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali contenenti il succinato principio attivo;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali costituiti da soluzioni endovenose contenenti calcio, incluse le soluzioni per nutrizione parenterale autorizzati con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di riferimento (RMS), di presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. al fine di implementare le modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali per uso sistemico contenenti i principi attivi di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto indicato entro e non oltre 30 giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare A.I.C. italiano.

Art. 2.

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'art. 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione.

Art. 3.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

ALLEGATO 1: Modifiche da apportare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

4.3. Controindicazioni

.....

Trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati (≤ 28 giorni di età), anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. Vedere paragrafi 4.5, 4.8 e 6.2.

4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

.....

Come per le altre soluzioni contenenti calcio il trattamento in concomitanza con ceftriaxone è controindicato nei neonati (≤ 28 giorni di età), anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate (rischio fatale di precipitazione del sale di ceftriaxone-calcio nel flusso sanguigno del neonato, vedere paragrafo 4.8).

In pazienti di età superiori ai 28 giorni (inclusi gli adulti) il ceftriaxone non deve essere somministrato in concomitanza con soluzioni endovenose contenenti calcio incluso < Nome medicinale > attraverso la stessa linea di infusione (es. attraverso un connettore a Y).

In caso di utilizzo della stessa linea per somministrazioni sequenziali, la linea deve essere lavata con un liquido compatibile tra le infusioni.

4.8 Effetti indesiderati

.....

Precipitazione del sale di calcio-ceftriaxone

Raramente sono state riferite reazioni avverse gravi, e in alcuni casi fatali, in neonati pretermine e in nati a termine (di età < 28 giorni) che erano stati trattati con ceftriaxone e calcio per via endovenosa. La presenza di precipitazione del sale di calcio-ceftriaxone è stata rilevata post mortem nei polmoni e nei reni. L'elevato rischio di precipitazione nei neonati è una conseguenza del loro basso volume ematico e della maggiore emivita di ceftriaxone rispetto agli adulti (vedere paragrafi 4.3 e 4.5).

Sono stati riferiti casi di precipitazione renale, principalmente in bambini sopra i 3 anni di età trattati con dosi giornaliere elevate (es. ≥ 80 mg/kg/die) o con dosi totali superiori ai 10 grammi e che presentavano altri fattori di rischio (es. restrizione di fluidi, pazienti costretti a letto). Il rischio di formazione di precipitato aumenta nei pazienti immobilizzati o disidratati. Questo evento può essere sintomatico o asintomatico, può causare insufficienza renale e anuria ed è reversibile con l'interruzione della somministrazione.

È stata osservata precipitazione del sale di calcio-ceftriaxone nella colecisti, principalmente in pazienti trattati con dosi superiori alla dose standard raccomandata. Nei bambini, studi prospettici hanno dimostrato un'incidenza variabile di precipitazione con la somministrazione per via endovenosa; in alcuni studi l'incidenza è risultata superiore al 30%. Tale incidenza sembra essere inferiore somministrando le infusioni lentamente (20-30 minuti). Questo effetto è generalmente asintomatico, ma in casi rari le precipitazioni sono state accompagnate da sintomi clinici, quali dolore, nausea e vomito. In questi casi è raccomandato il trattamento sintomatico. La precipitazione è generalmente reversibile con l'interruzione della somministrazione.

6.2. Incompatibilità

.....

I sali di calcio possono formare complessi con molti farmaci e ciò può determinare la formazione di precipitati. Incompatibilità fisica è stata riportata con ceftriaxone (vedere paragrafi 4.3, 4.5 e 4.8).

ALLEGATO 2: Modifiche da apportare al Foglio Illustrativo

Foglio illustrativo - in caso di formato secondo articolo 77 D.lgs 219/2006

Controindicazioni

.....

Trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati (≤ 28 giorni di età), anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. Vedere paragrafi 4.5, 4.8 e 6.2.

Interazioni

.....

Come per le altre soluzioni contenenti calcio il trattamento in concomitanza con ceftriaxone è controindicato nei neonati (≤ 28 giorni di età), anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate (rischio fatale di precipitazione del sale di ceftriaxone-calcio nel flusso sanguigno del neonato, vedere paragrafo 4.8).

In pazienti di età superiori ai 28 giorni (inclusi gli adulti) il ceftriaxone non deve essere somministrato in concomitanza con soluzioni endovenose contenenti calcio incluso < Nome medicinale > attraverso la stessa linea di infusione (es. attraverso connettore a Y).

In caso di utilizzo della stessa linea per somministrazioni sequenziali, la linea deve essere lavata con un liquido compatibile tra le infusioni.

Effetti indesiderati

.....

Precipitazione del sale di calcio-ceftriaxone

Raramente sono state riferite reazioni avverse gravi, e in alcuni casi fatali, in neonati pretermine e in nati a termine (di età < 28 giorni) che erano stati trattati con ceftriaxone e calcio per via endovenosa. La presenza di precipitazione del sale di calcio-ceftriaxone è stata rilevata post mortem nei polmoni e nei reni. L'elevato rischio di precipitazione nei neonati è una conseguenza del loro basso volume ematico e della maggiore emivita di ceftriaxone rispetto agli adulti (vedere paragrafi 4.3 e 4.5).

Sono stati riferiti casi di precipitazione renale, principalmente in bambini sopra i 3 anni di età trattati con dosi giornaliere elevate (es. ≥ 80 mg/kg/die) o con dosi totali superiori ai 10 grammi e che presentavano altri fattori di rischio (es. restrizione di fluidi, pazienti costretti a letto). Il rischio di formazione di precipitato aumenta nei pazienti immobilizzati o disidratati. Questo evento può essere sintomatico o asintomatico, può causare insufficienza renale e anuria ed è reversibile con l'interruzione della somministrazione.

È stata osservata precipitazione del sale di calcio-ceftriaxone nella colecisti, principalmente in pazienti trattati con dosi superiori alla dose standard raccomandata. Nei bambini, studi prospettici hanno dimostrato un'incidenza variabile di precipitazione con la somministrazione per via endovenosa; in alcuni studi l'incidenza è risultata superiore al 30%. Tale incidenza sembra essere inferiore somministrando le infusioni lentamente (20-30 minuti). Questo effetto è generalmente asintomatico, ma in casi rari le precipitazioni sono state accompagnate da sintomi clinici, quali dolore, nausea e vomito. In questi casi è raccomandato il trattamento sintomatico. La precipitazione è generalmente reversibile con l'interruzione della somministrazione.

Dose, modo e tempo di somministrazione

.....

I sali di calcio possono formare complessi con molti farmaci e ciò può determinare la formazioni di precipitati. Incompatibilità fisica è stata riportata con ceftriaxone (vedere paragrafi 4.3, 4.5 e 4.8).

Foglio illustrativo in formato QRD

2. Cosa deve sapere prima di prendere < Nome medicinale >

- Non prenda < Nome medicinale > Se il paziente è un neonato (≤ 28 giorni di età) < Nome medicinale > (o altre soluzioni contenenti calcio) non deve essere somministrato in contemporanea con ceftriaxone (un antibiotico), anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. C'è il rischio fatale di formazioni di particelle nel flusso sanguigno del neonato.

Altri medicinali e < Nome medicinale >

- Ceftriaxone (un antibiotico) a causa del rischio di formazione di particelle

3. Come prendere < Nome medicinale >

< Nome medicinale > sarà preparato da un medico, un farmacista o un infermiere e non sarà miscelato, né le sarà somministrato contemporaneamente a iniezioni contenenti ceftriaxone.

4. Possibili effetti indesiderati

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

.....

Problemi renali causati da depositi di calcio-ceftriaxone. Potrebbe insorgere del dolore quando si urina, oppure potrebbe ridursi la quantità di urina prodotta.

14A05888

DETERMINA 14 luglio 2014.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali a base di antagonisti della serotonina (5-HT3) (granisetron/ondansetron/tropisetron) a seguito della raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 5-8/05/2014. (Determina n. FV n. 247/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Considerata la raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 5-8 maggio 2014 con la quale il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) raccomanda l'aggiornamento delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali a base di antagonisti della serotonina (5-HT3) secondo le modifiche indicate negli allegati 1 e 2, parte integrante del suddetto atto;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali contenenti i succitati principi attivi;

Determina:

ALLEGATO 1

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali a base di antagonisti della serotonina (5-HT3) (granisetron/ondansetron/tropisetron) autorizzati con procedura nazionale o di mutuo Riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di riferimento (RMS), di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m. al fine di implementare le modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e al Foglio Illustrativo secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, qualora tale testo non sia già presente negli stampati autorizzati.

2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali contenenti i principi attivi di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla citata raccomandazione del PRAC entro e non oltre 30 giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare AIC italiano.

Art. 2.

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'art. 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione.

Art. 3.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 4.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

Modifiche da apportare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto:

aggiungere le seguenti diciture ai rispettivi paragrafi

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso

Sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica con l'uso di antagonisti della serotonina (5-HT3), sia da soli ma soprattutto in associazione con altri farmaci serotoninergici (compresi gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI)). Si raccomanda di tenere sotto adeguata osservazione i pazienti per eventuali sintomi riconducibili alla sindrome serotoninergica.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Farmaci serotoninergici (ad esempio SSRI e SNRI): sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica in seguito all'uso concomitante di antagonisti della serotonina (5-HT3) e altri farmaci serotoninergici (compresi gli SSRI e gli SNRI).

ALLEGATO 2

Modifiche da apportare al Foglio Illustrativo in caso di formato QRD

Nella sezione 2 del foglio illustrativo «altri medicinali e “nome del medicinale”», deve essere inserita la seguente dicitura:

SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina) usati per curare la depressione e/o l'ansia tra cui la fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram

SNRI (inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina) usati per curare la depressione e/o l'ansia tra cui venlafaxina, duloxetina.

Modifiche da apportare al Foglio Illustrativo in caso di formato secondo art. 77 d.lgs. n. 219/2006

aggiungere le seguenti diciture ai rispettivi paragrafi

PRECAUZIONI PER L'USO

Sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica con l'uso di antagonisti della serotonina (5-HT3), sia da soli ma soprattutto in associazione con altri farmaci serotoninergici (compresi gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI)). Si raccomanda di tenere sotto adeguata osservazione i pazienti per eventuali sintomi riconducibili alla sindrome serotoninergica.

INTERAZIONI

Farmaci serotoninergici (ad esempio SSRI e SNRI): sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica in seguito all'uso concomitante di antagonisti della serotonina (5-HT3) e altri farmaci serotoninergici (compresi gli SSRI e gli SNRI).

14A05889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

A N N I e M E S I	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Giugno	107,1	1,2	4,4
Luglio	107,2	1,2	4,2
Agosto	107,6	1,1	4,3
Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	107,0		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9
Aprile	107,4	0,5	1,6
Maggio	107,3	0,4	1,6
Giugno	107,4	0,3	1,5

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2013 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0

14A05819

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2012-2016, predisposto dal WWF Italia quale Ente gestore della Riserva naturale statale Le Cesine, ricadente nel territorio della regione Puglia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale Prot. 177 del 01/07/2014, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2012-2016 predisposto dal WWF Italia quale Ente gestore della Riserva naturale statale Le Cesine ricadente nel territorio della regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi](http://www.minambiente.it/natura/aree-naturali-protette/attivita-antincendi-boschivi), all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

14A05751

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra alla ditta «Siciliana Verifiche S.r.l.», in S. Elisabetta.

Con decreto del Direttore generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 il seguente organismo:

Siciliana Verifiche srl - Via Placido Rizzotto - snc S. Elisabetta (Agrigento);

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

14A05712

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla ditta «Safety Technology S.r.l.», in Ferrara.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottoelencato organismo:

Safety Technology srl - Via Gramiccia 106 - Ferrara.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 giugno 2014.

14A05713

Accreditamento della Agenzia per le imprese confartigianato S.r.l., in Roma per l'esercizio definitivo per l'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.

L'Agenzia per le imprese Confartigianato S.r.l., con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano n. 152, iscritta al registro imprese con numero 11551841007, con decreto direttoriale del 18 giugno 2014 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio definitivo dell'attività nell'ambito territoriale di competenza delle regioni Lazio, Lombardia, Marche e Veneto, con riferimento al settore EA n.28b: imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti; al settore EA n.29b: riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli: riparazioni meccaniche di autoveicoli; al settore EA n.30: alberghi, ristoranti, bar e al settore EA n.39: altri servizi pubblici, sociali e personali - servizi alle famiglie: relativamente alle lavanderie, tintorie, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; servizi degli istituti di bellezza e altre analoghe attività soggette a SCIA.

Il decreto di accreditamento ha validità triennale a decorrere dal 20 giugno 2014 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it) ed è efficace dalla medesima data.

14A05714